

N. 27 del 14 luglio 2000

Sommario a pagina 2

CISL CGIL e UIL, il 20 luglio insieme contro il terrorismo

«Cari amici e compagni, avvertiamo profonda ed urgente necessità di una risposta alta, forte ed unitaria dell'intero movimento sindacale confederale di fronte al nuovo tentativo del terrorismo brigatista di inquinare la vita sociale e politica del Paese con il delitto, l'intimidazione e la paura.

Un anno fa Massimo D'Antona fu colpito a morte: lavorava per dare fisionomia compiuta ad una prospettiva di partecipazione e di rappresentanza democratica del mondo del lavoro. Da quel giorno, contro il mondo del lavoro, ha preso il via uno sciame di gesti e di episodi terroristici fatto di messaggi violenti, di intimidazioni, di minacce ed attentati alle persone.

L'ultimo di questi episodi – concepito come un attacco diretto contro il sindacato – è stato quello compiuto pochi giorni fa contro la sede milanese della CISL.

L'obiettivo politico che si può scorgere dietro le farneticazioni dei loro scritti è chiarissimo: indebolire la forza del sindacalismo confederale anche attraverso la strumentalizzazione delle diversità che esistono in questa fase. Sperano costoro di poter rimettere piede sui luoghi di lavoro da cui furono scattati venti anni orsono, grazie alla determinazione democratica ed alla mobilitazione unitaria di CGIL CISL UIL. Ebbene quella stessa determinazione e quella stessa unità, noi – oggi – intendiamo riconfermare davanti alle lavoratrici ed ai lavoratori, alle istituzioni democratiche ed al paese, perché ancora una volta l'attacco terrorista venga respinto ed irrevocabilmente battuto. Sono queste le ragioni che stanno alla base di un primo momento di mobilitazione dell'intero movimento sindacale confederale.

Per questo abbiamo deciso di convocare la riunione unitaria dei tre consigli generali di CGIL CISL UIL allargata alle Segreterie Nazionali di categoria ed alle Segreterie Regionali di CGIL CISL e UIL a Roma il prossimo 20 luglio. La riunione avrà luogo al Palazzo dei Congressi all'Eur nell'Aula Magna ed avrà inizio alle ore 9. La conclusione dei lavori è prevista per le ore 13.30 dello stesso giorno.

A tutti chiediamo uno sforzo particolare di impegno e di presenza».

*Sergio Cofferati
Sergio D'Antoni
Luigi Angeletti*

Sommario

- **CISL CGIL e UIL, il 20 luglio contro il terrorismo**
- **Accordo preliminare per l'utilizzazione delle risorse previste dal fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali - art. 15 DPR 16/3/99, n. 254**
- **Personale PolFer inviato in missione - mancata applicazione del contratto**
- **Decreto del Ministro del Tesoro su missioni in Albania, Croazia e Macedonia**

**Accordo
preliminare per
l'utilizzazione
delle risorse
previste dal
fondo per
l'efficienza
dei servizi
istituzionali
- art. 15 DPR
16/3/99, n. 254**

Si riporta di seguito la circolare ministeriale relativa all'oggetto suindicato:

«L'art. 1 del suddetto accordo preliminare prevede per il personale che assicura la presenza qualificata (reperibilità) di cui all'art. 11 del DPR 5 giugno 90 n. 147, la corresponsione di una somma pari a lire 12.000 lorde.

Al riguardo si precisa che le risorse relative all'indennità in parola sono confluite nel fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'art. 14 del DPR 254/99 disciplinato dall'art. 15 dello stesso DPR.

I dati relativi a tale indennità la cui liquidazione era stata sospesa, in attesa della sottoscrizione del nuovo accordo nazionale quadro, dovranno essere rilevati e contabilizzati per i servizi resi nel periodo 1/9/99 – 31/12/99 per la successiva liquidazione che sarà effettuata con le procedure attualmente in vigore.

Pertanto si richiede l'elenco nominativo dei dipendenti, distinto per mese, con i turni prestati nel periodo sopraindicato.

L'art. 2 dell'accordo preliminare in esame prevede, per i dipendenti impiegati in servizi stabilmente organizzati nell'arco delle 24 ore, programmati secondo le tipologie di servizio previste dagli allegati

Numero 27 del 14 luglio 2000

"A" e "B" del vigente ANQ, anche se occasionali, l'indennità prevista dall'articolo 22 dello stesso accordo, limitatamente al personale che effettua i turni di servizio 19/01 (o 19/24 o 18/24), 01/07 (o 00/07 o 00/06) e 22/07.

Al riguardo si precisa che la mancata copertura di alcuni dei citati turni, causata da momentanea carenza di personale, non inficia la validità della tipologia concretamente adottata, in sostanza, se in un ufficio di Polizia caratterizzato dalla necessità di assicurare la copertura nell'arco delle 24 ore il servizio non viene effettivamente svolto in tutti i quadranti dell'intera giornata, l'indennità in parola deve comunque essere corrisposta al personale che ha espletato l'effettivo servizio nelle fasce orarie indicate nel citato art. 22 dell'ANQ.

Sono da intendersi addetti ai servizi di controllo del territorio sia i dipendenti impiegati nei servizi esterni, ivi compresi quelli destinati alla vigilanza fissa, ma con esclusione dei servizi interni (Corpi di guardia degli edifici della Polizia di Stato), che quelli addetti alle sale operative.

Si ritiene al riguardo che tale indennità competa anche al personale dei Corpi di Guardia in quegli uffici, ad esempio i commissariati distaccati, dove lo stesso dipendente svolge le funzioni di operatore radio. Per l'indennità in esame è richiesto l'elenco nominativo del personale avente diritto per il periodo 1 gennaio 1999 – 31 dicembre 1999, distinto per mese.

L'art. 3 dello stesso accordo attribuisce un compenso per i dipendenti che abbiano effettivamente espletato l'intero turno di servizio in località posta al di sopra dei 1500 metri S.L.M..

L'indennità in parola compete anche nel caso in cui la sede di servizio sia al di sotto del predetto livello, ma i servizi siano espletati in località superiore a 1500 metri S.L.M..

Anche in questo capo è richiesto l'elenco nominativo del personale avente diritto con riferimento al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 1999, distinto per mese.

L'art. 4 dello stesso accordo preliminare, in adesione a quanto previsto dall'art. 15 lettera E) del DPR 254/99 prevede l'attribuzione per l'anno 1999, di un compenso per la produttività collettiva da assegnare al personale dipendente in funzione delle effettive presenze nell'arco dello stesso anno. In particolare, nel calcolo delle presente, che dovrà essere effettuato secondo le istruzioni riportate nel prospetto

allegato alla suddetta circolare ministeriale, si dovrà considerare, per la successiva decurtazione, che le "assenze per infermità occorse in servizio per fatti verificatisi nell'arco del 1999", si siano verificate per fatti accaduti esclusivamente nel 1999 e che le stesse siano adeguatamente e formalmente documentate.

Sono invece da considerare assenze le astensioni dal lavoro dovute a fatti antecedenti l'anno 1999 (es. fruizione di cicli di cure connesse ad eventi anteriori al 1999 per malattie riconosciute o non come dipendenti da causa di servizio).

Si precisa inoltre che, ai fini del computo delle assenze devono essere presi in considerazione anche i periodi di congedo ordinario dei quali il dipendente abbia chiesto di fruire nell'anno 1999 pur trattandosi di ferie maturate nell'anno precedente (1998).

Si fa presente, al riguardo, che i periodi di congedo ordinario maturati nel 1998, di cui il dipendente non abbia potuto usufruire per esigenze di servizio, e per i quali il dipendente abbia fatto richiesta nel corso del 1999, sono da equipararsi a presenze effettive, sempre che il differimento non sia stato autorizzato per esclusive esigenze personali del dipendente interessato (circolare ministeriale n. 555/39/R.S./01/1 13/2453 del 7/7/2000).

Anche per l'attribuzione del suddetto compenso, si dovrà predisporre l'elenco nominativo dei beneficiari relativo all'anno 1999, distinto per mese».

**Personale PolFer
inviato in missione
- mancata
applicazione
del contratto**

Si trascrive la risposta che il Dipartimento ha fatto avere al Siulp Nazionale:

«Si fa riferimento a quanto rappresentato da codesta O.S. con la nota n. 185, datata 29 marzo u.s., in ordine al diniego a concedere anticipi dal fondo scorte dell'85% del trattamento dimissione spettante al personale Polfer.

Al riguardo, si precisa che le disposizioni in materia, permettono la concessione di anticipi, solo per spese che andranno a gravare sui capitoli di questo Dipartimento.

Come è noto infatti, le missioni del personale sopra citato, sono

Numero 27 del 14 luglio 2000

effettuate per conto della società FS Spa e, a carico del relativo bilancio finanziario.

Si comunica infine, che sarà istituito il capitolo di entrata del Bilancio dello Stato, tramite il quale la predetta Società ai sensi dell'art. 27 – comma 2 – della Legge Finanziaria per l'anno 2000 potrà provvedere al versamento delle competenze dovute a titolo di rimborso per servizi di scorta, vigilanza scalo e trasferte per conto FS.

Non appena questa procedura sarà attivata e andrà a regime il recupero immediato delle somme pagate al personale direttamente sul capitolo 2505 del bilancio di previsione della competente Direzione Centrale, si potrà prendere in esame la possibilità di poter concedere anticipazioni dal capitolo 2674 – ex cap. 2841 – sulle indennità di missione e rimborsi spese per missioni o trasferimenti.

Decreto del Ministro del Tesoro su missioni in Albania, Croazia e Macedonia

Si trascrive di seguito la Circolare n. 333-G 42.1.05.02.:

«Ritienesi opportuno richiamare attenzione su decreto Ministero Tesoro datato 30/8/99 pubblicato su G.U. n. 208 – Serie Generale – datata 4/9/99 habet rideterminato, at decorrere 19/6/99 nuove diarie nette per missioni effettuate da personale civile et militare Stato, impiego fuori sede in Albania, Croazia, Macedonia et Slovenia.

Cogliesi occasione per sottolineare che at sensi art. 4 legge 165/97 confronti personale at regime pensionistico retributivo con 18 anni servizio prestato, debet essere applicata ulteriore ritenuta INDPAP pari at 0,24%, pertanto, relativi coefficienti lordizzazione dovranno essere ricavati con ben nota formula, tenendo presente quanto sopra specificato».